

**Regolamento attuativo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, per la costituzione e il funzionamento del Comitato Consultivo Misto (C.C.M.).**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il REGOLAMENTO REGIONALE 10 marzo 2014 n. 4

**EMANA**

Il seguente Regolamento attuativo:

**Art. 1**

***Istituzione del Comitato Consultivo Misto***

1. Ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. R. n. 25/2006 e dell'art. 14 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. al fine di garantire la partecipazione democratica dei cittadini alla programmazione, alla valutazione ed al miglioramento qualitativo dei servizi sanitari e socio-sanitari, è obbligatoriamente istituito presso l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, il Comitato Consultivo Misto (C.C.M.) quale organismo di consultazione e partecipazione democratica dei cittadini.
2. All'interno del C.C.M. – composto da utenti ed operatori dell'Istituto Tumori, viene privilegiata la partecipazione dei cittadini in forma organizzata, attraverso Associazioni di volontariato, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Associazioni di promozione sociale ed Organismi di tutela del diritto alla salute (d'ora in poi Associazioni) operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, in quanto tali soggetti collettivi sono ritenuti portatori di esperienze e competenze funzionali agli obiettivi che si intendono perseguire.
3. Ferma restando l'autonomia delle singole Associazioni, il C.C.M. rappresenta un momento di incontro in cui periodicamente:
  - Le Associazioni espongono collegialmente le esigenze dei cittadini-utenti in ambito oncologico e propongono strategie e strumenti per il rispetto dei diritti dei cittadini ed il miglioramento della qualità dei servizi;
  - L'Istituto presenta obiettivi e strategie finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi erogati e promuove la collaborazione delle Associazioni per la loro realizzazione.

**Art. 2**

***Funzioni***

1. Le funzioni fondamentali del C.C.M., ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 25/2006, sono le seguenti:
  - Contribuire alla programmazione dell'Istituto in materia di organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;
  - Valutare i servizi sanitari e socio-sanitari erogati, verificandone la funzionalità e rispondenza alle finalità del Servizio Sanitario Regionale ed agli obiettivi dei Piani Sanitari Regionali.
1. Per l'adempimento di tali funzioni i C.C.M. svolgono, con riferimento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private accreditate con l'Istituto, anche attraverso formalizzati collegamenti con l'URP aziendale, le seguenti attività:

- Monitoraggio e verifica periodica dell'organizzazione, dei tempi e delle modalità di erogazione e della qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari;
- Presentazione di proposte e/o progetti per il superamento delle criticità rilevate, per il miglioramento della qualità, dell'accessibilità e dell'umanizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari e per la valutazione del grado di soddisfazione dei cittadini--utenti (cd. qualità percepita);
- Presentazione di proposte per l'elaborazione del Piano Attuativo Locale (P.A.L.) dell'Istituto di cui all'art. 3, co.4 della L.R. 25/2006;
- Valutazione annuale dell'organizzazione complessiva dei servizi sanitari e socio-sanitari dell'Istituto, da effettuare attraverso apposita relazione predisposta dalla Sezione Plenaria del C.C.M.;
- Collaborazione alla stesura di piani di educazione sanitaria;
- Proposte volte a promuovere la partecipazione e l'informazione degli utenti di servizi sanitari e socio-sanitari sui propri diritti, sui criteri e requisiti di accesso ai predetti servizi nonché sulle modalità di erogazione degli stessi.

### **Art. 3**

#### ***Organi, costituzione e durata in carica***

1. Sono organi del C.C.M. l'Assemblea delle Associazioni, il Presidente.
2. Gli organi del C.C.M. di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere costituiti da soggetti che:
  - risultino titolari di rapporti di lavoro con l'Istituto, ovvero con strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate con il S.S.R. ed operanti sul territorio provinciale o regionale;
  - risultino proprietari, azionisti o amministratori di strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate con il S.S.R. operanti sul territorio provinciale.
3. La costituzione del C.C.M. é disposta dal Direttore Generale dell'Istituto Tumori, con proprio atto deliberativo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale 4/2014 nonché dal presente Regolamento attuativo aziendale di cui al successivo art. 11.
4. Gli organi del C.C.M. durano in carica tre anni, salvo dimissioni volontarie dei singoli componenti.

### **Art. 4**

#### ***Requisiti e modalità di partecipazione delle Associazioni al C.C.M.***

1. Requisiti per la partecipazione delle Associazioni al C.C.M. sono i seguenti:
  - a. Iscrizione nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato (L. 266/1991; L.R. 11/1994), ovvero nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000; L.R. 39/2007), ovvero nell'Elenco regionale delle O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/1997), ovvero nell'Albo regionale delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative no profit di genere (L.R. 7/2007; D.G.R. n. 67 del 31/1/2008);
  - b. Svolgimento di attività (documentabile) prevalente dell'Associazione in ambito sanitario o socio-sanitario da almeno 3 anni sul territorio provinciale o regionale, in cui insiste l'Istituto Tumori.

2. Non è consentita la partecipazione al C.C.M., al fine di non ingenerare situazioni di confusione dei ruoli nonché di potenziale conflitto di interessi con l'Istituto, alle Associazioni che rientrano nelle fattispecie di seguito indicate:
  - Associazioni che abbiano, come legali rappresentanti e/o come componenti degli organismi direttivi, soggetti titolari di rapporti di lavoro (sia subordinato che autonomo) con l'Istituto Tumori;
  - Associazioni che abbiano, come legali rappresentanti e/o come componenti degli organismi direttivi, soggetti titolari della proprietà o della gestione di strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate con il S.S.R. operanti sul territorio provinciale o regionale, in cui insiste l'Azienda ed eroganti prestazioni in favore di quest'ultima, ovvero soggetti titolari di rapporti di lavoro (sia subordinato che autonomo) con le predette strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate;
  - Associazioni in convenzione con l'Istituto o che erogino prestazioni in favore di quest'ultima o che ricevano dalla stessa finanziamenti di qualsiasi genere.
3. Le Associazioni che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e che non incorrano nelle condizioni di cui al comma 2 possono presentare istanza al Direttore generale dell'Istituto per la partecipazione al C.C.M. secondo un fac-simile di domanda predisposto dallo stesso Istituto. Il Direttore generale dell'Istituto, dopo aver effettuato le opportune verifiche per il tramite dell'URP aziendale, autorizza l'inserimento delle Associazioni che ne abbiamo fatto domanda all'interno dell'Assemblea di cui all'art. 5 e pubblica sul sito aziendale la documentazione relativa alle Associazioni accreditate.

#### **Art. 5**

#### ***Assemblea delle Associazioni***

1. L'Assemblea è costituita dai Legali rappresentanti delle Associazioni ammesse a partecipare al C.C.M. aziendale ed è presieduta dal Presidente del C.C.M..
2. Le Associazioni nazionali, regionali o provinciali che risultino articolate in una pluralità di sezioni a livello comunale (con medesimo codice fiscale o partita iva) dovranno partecipare con un unico rappresentante in seno all'Assemblea.
3. I Legali rappresentanti possono indicare un loro stabile delegato che diviene componente dell'Assemblea. In tal caso i legali rappresentanti perdono il diritto di partecipare all'Assemblea.
4. La prima riunione dell'Assemblea è convocata dal Direttore generale dell'Istituto, successivamente, le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea sono convocate dal Presidente del C.C.M.
5. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, ovvero in via straordinaria in caso di necessità ed urgenza, anche su richiesta della maggioranza delle Associazioni che la compongono.
6. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle Associazioni componenti in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le riunioni elettive o di scioglimento anticipato del C.C.M. nelle quali è necessaria la maggioranza dei componenti.
7. Non sono ammesse deleghe delle Associazioni per la partecipazione all'Assemblea.
8. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- Elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice-presidente del C.C.M.;
  - Elegge i due componenti di propria rappresentanza nell'Ufficio di Segreteria del C.C.M. nonché i relativi supplenti;
  - Individua, in sede di prima riunione e poi annualmente i temi da trattare, ritenuti prioritari, rispetto alle quali ciascuna Associazione può presentare nella stessa sede relazioni o proposte di lavoro, fornendo in tal modo un contributo ampio e partecipato;
  - Promuove la partecipazione alle riunioni del C.C.M., nelle sue diverse articolazioni, di esperti per la trattazione di particolari tematiche;
  - Approva la relazione di valutazione annuale dell'organizzazione complessiva dei servizi sanitari e socio---sanitari dell'Istituto, che deve essere presentata e discussa in sede di Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14, co. 4 del D.Lgs. 502/1992s.m.i.
9. Per gravi motivi, l'Assemblea delle Associazioni può chiedere - a maggioranza dei componenti - lo scioglimento anticipato del C.C.M., nella sua totalità e procedere a nuova elezione dei relativi componenti. Tale scioglimento anticipato, così come la ricostituzione dell'intero C.C.M. é disposto dal Direttore generale dell'Azienda con proprio atto deliberativo.

### **Art. 6** **Sezione Plenaria**

1. La composizione del C.C.M. deve garantire --- ai sensi dell'art. 6, co. 5, lett. d) della L.R. n. 25/2006 --- la presenza di due terzi a rappresentanti delle Associazioni che partecipano al C.C.M.
2. La Sezione Plenaria del C.C.M., al fine di garantire l'efficace funzionamento del Comitato non deve essere numerosa, e composta come segue:
  - Il Direttore Generale dell'Azienda o un suo delegato;
  - Il Direttore Sanitario dell'Azienda;
  - Il Responsabile U.R.P. dell'Azienda;
  - Il Dirigente del Servizio socio-sanitario dell'Azienda;
  - Il Responsabile aziendale per la qualità.
3. La Sezione Plenaria del C.C.M. si riunisce con cadenza semestrale.
4. Il Direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, in accordo con il Presidente del C.C.M., assicura la presenza alle riunioni delle Sezioni Plenaria del C.C.M. delle figure professionali aziendali idonee a garantire una trattazione esaustiva degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il C.C.M. può articolarsi in gruppi di lavoro su specifici temi, con particolare riferimento - ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 26/2006 - alle problematiche dell'universo oncologico che possono anche generare handicap, esclusione sociale, accesso alle cure, accoglienza, i viaggi della speranza, etc. Ai fini della regolamentazione dei reciproci rapporti si applica la legge regionale 16 aprile 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge - quadro sul volontariato).

### **Art. 7** **Presidente**

1. Il Presidente del C.C.M., eletto dall'Assemblea delle Associazioni in sede di prima riunione è individuato tra i rappresentanti delle Associazioni che compongono l'Assemblea.
2. Il Presidente:
  - Convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea delle Associazioni di cui all'art. 5;

- Convoca e presiede le riunioni del C.C.M. in Sezione plenaria, designando un delegato, ove impossibilitato, tra le Associazioni accreditate;
  - Stabilisce il calendario annuale degli incontri della Sezione plenaria, in modo tale da garantire la discussione in Sezione plenaria delle questioni maggiormente rilevanti;
  - Fissa, su indicazione dei rappresentanti del C.C.M. e della componente aziendale, l'ordine del giorno dei singoli incontri.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente, anch'esso individuato tra i rappresentanti delle Associazioni che compongono l'Assemblea con i medesimi requisiti e modalità di nomina del Presidente;
  4. Chi si candida alla Presidenza non può candidarsi ad altre cariche.

### **Art. 8** ***Ufficio di Segreteria***

1. Le funzioni di segreteria del C.C.M. sono svolte da un Ufficio di Segreteria così costituito:
  - Un dipendente dell'Azienda (ed un suo sostituto, in caso di assenza), individuato dal Direttore Generale tra gli operatori dell'URP aziendale;
  - Due rappresentanti delle Associazioni, che sono eletti dall'Assemblea delle Associazioni e forniscono supporto alle attività di segreteria a titolo completamente gratuito.
2. In caso di prolungata assenza ingiustificata dei componenti dell'Ufficio di Segreteria in rappresentanza delle Associazioni, il Responsabile dell'URP aziendale ne dà comunicazione al Presidente del C.C.M., che provvede alla relativa sostituzione.
3. L'Ufficio di Segreteria svolge i seguenti compiti:
  - a. Aggiornare periodicamente, sulla base delle comunicazioni della Direzione generale dell'Istituto, l'elenco delle Associazioni che fanno parte dell'Assemblea di cui all'art. 5;
  - b. Trasmettere le comunicazioni e predisporre i materiali occorrenti per i lavori del Comitato, gestire l'archiviazione delle pratiche;
  - c. Fornire supporto operativo al Presidente del C.C.M. nell'attività di convocazione dell'Assemblea e della Sezione Plenaria del Comitato, anche attraverso la raccolta delle proposte per la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, la verifica delle deleghe conferite dalle Associazioni, la registrazione dell'ordine degli interventi, la registrazione di eventuali assenze ingiustificate dei rappresentanti delle Associazioni, la verbalizzazione delle riunioni.

### **Art. 9** ***Svolgimento delle riunioni***

1. L'Azienda mette a disposizione del C.C.M. un locale attrezzato, con materiali, attrezzature idonee allo svolgimento delle attività istituzionali previste dal presente Regolamento.
2. Le riunioni delle Sezioni Plenaria del C.C.M. sono convocate dal Presidente del C.C.M., con il supporto dell'Ufficio di segreteria, mediante avviso da inviare ai singoli componenti almeno sette giorni prima della data di riunione. Alle singole riunioni del C.C.M. possono partecipare, sulla base di valutazioni di opportunità effettuate congiuntamente dal Direttore generale dell'Istituto e dal Presidente del C.C.M., esperti con competenze specifiche nelle materie poste all'ordine del giorno, ovvero rappresentanti della Regione, dell'ARES, società scientifiche, Enti locali, della Conferenza dei Sindaci o della Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio---sanitaria.

3. L'Associazione il cui rappresentante non si presenti alle riunioni senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, perde la legittimazione a far parte del C.C.M. per un periodo di un anno, decorso il quale deve presentare nuova istanza di partecipazione al Comitato secondo le procedure di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
4. L'Istituto - attraverso l'Ufficio Relazioni con il pubblico - pubblica sul proprio sito web istituzionale tutte le convocazioni ed i verbali di incontro delle riunioni del C.C.M. in apposita sezione dedicata al C.C.M.

#### **Art. 10**

##### ***Disposizioni di carattere economico e finanziario***

1. La partecipazione al C.C.M. ed alle sue articolazioni interne é a titolo gratuito e, per i dipendenti dell'Azienda, rientra fra i compiti istituzionali.
2. Alle spese di funzionamento del C.C.M. l'Istituto deve far fronte con una quota---parte del Fondo Sanitario assegnato annualmente.

#### **Art. 11**

##### ***Norma di rinvio ed entrata in vigore***

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle superiori disposizioni di leggi regionali e nazionali, vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di presa d'Atto ed approvazione all'Albo dell'Istituto.

#### **ALLEGATI**

- Richiesta di Accreditamento dell'Associazione di Volontariato/Organismo di Tutela al Comitato Consultivo Misto dell'Istituto Tumori "***Giovanni Paolo II***" di BARI
- Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (Art. 46 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

***A cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di BARI***



Iscrizione nel Registro regionale del volontariato

SI

NO

Se NO, indicare se l'iscrizione è stata richiesta o se è in corso:

\_\_\_\_\_

Se SI, indicare n° e data della Delibera regionale: \_\_\_\_\_

Organi statutari:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Organo che elegge la Rappresentanza sociale: \_\_\_\_\_

Metodo di elezione (allegare il verbale dell'ultima Assemblea nella quale sono stati eletti gli Organi in carica):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data di scadenza degli Organi della Rappresentanza sociale: \_\_\_\_\_

Elenco nominativo dei componenti gli attuali Organi (nome, cognome, carica ricoperta, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale e-mail):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Numero di soci aventi diritto al voto: \_\_\_\_\_

N° di volontari operanti, ad oggi: \_\_\_\_\_

Modalità di intervento: \_\_\_\_\_

Strutture e mezzi: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

Precedenti esperienze e convenzioni:

---

---

---

---

Fonti di finanziamento:

---

---

---

Note:

---

---


---


---

In fede.

Data \_\_\_\_\_

**Il Presidente**





**ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"**  
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

70124 BARI - Viale Orazio Flacco, 65 - ITALY - www.oncologico.bari.it

**BARI**

# URP

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ART. 46 – D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

In via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

In qualità di Presidente dell'Associazione di Volontariato denominata:

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000

### DICHIARA:

- Di essere in possesso dei requisiti per l'accreditamento e di non incorrere nelle situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda previste dall'art. 3 comma 3 e dall'art. 4 comma 2 del Regolamento Regionale n. 4 del 10 Marzo 2014
- Che i dati riportati nella richiesta di accreditamento al Comitato Consultivo Misto dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari
- Di non essere incorso in condanne passate in giudicato per reati contro la P. A. o per reati di natura amministrativa – finanziaria.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del D. Lgs n° 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, \_\_\_\_\_

Il Dichiarante



Ai sensi dell'art. 38, DPR 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione sottoscritta dall'interessato è inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante

Ufficio Relazioni con il Pubblico